

# Una legge sulle unioni civili

## Matrimonio gay incostituzionale

### Ma sui Dico si può fare di più

Rispetto alla norma voluta dal governo Prodi serve una procedura più chiara per distinguere tra unioni omosessuali ed eterosessuali

#### L'intervento/1

STEFANO CECCANTI

**P**er affrontare seriamente la questione dei diritti delle persone omosessuali che vivono in stabili convivenze dovremo partire dalla Costituzione sia per trovarvi l'ispirazione a cambiare la realtà, sia per rispettarne i limiti. Ancor più dovrebbe farlo chi milita nel centrosinistra, dato che dovrebbe vivere ancora più intensamente questo legame con la Costituzione, nel segno della responsabilità e non in quello dell'esclusività. Se si fa questa scelta è doveroso rilevare che c'è stato un punto di svolta con la sentenza 138/2010.

Prima di essa la Corte si era pronunciata solo sulle stabili convivenze tra persone eterosessuali. Aveva detto, basandosi sull'articolo 2 della Costituzione, che esse, pur diverse dalla famiglia, erano meritevoli di tutela giacché in esse si svolge comunque la personalità e, per questo, in nome di questa funzione sociale, aveva garantito alcune tutele (decidendo caso per caso se era ragionevole o meno estendere quelle garantite alle famiglie) e invitato il legislatore a predisporre altre. Nella logica della Corte per le persone coinvolte in tali convivenze l'insieme di diritti e doveri, a differenza del matrimonio, nasce in primo luogo dal fatto, dalla dimostrazione che c'è una stabile convivenza, di norma almeno biennale. Il tema-chiave posto dalla Corte sulla base dell'art. 2 è la crescita della coesio-

ne sociale e, dentro la convivenza, l'esigenza di tutela del partner più debole. Una tutela che, per essere fatta valere, ha bisogno dello strumento della legge, non solo di accordi privati. Spesso infatti si parla genericamente di rinvio al «diritto privato», ma esso per essere diritto ha necessità di uscire dall'autonomia privata: non a caso il Codice civile è la madre delle leggi in materia e non l'autonomia negoziale lasciata solo ai privati. Il riconoscimento per legge non è deciso principalmente perché lo chiedano le persone coinvolte, ma perché la comunità vede anche in quelle forme, pur in modo diverso dal matrimonio, un luogo di garanzia dei diritti e di adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà. Cos'è accaduto con la 138/2010, la prima in cui la Corte costituzionale si è pronunciata sulle convivenze stabili tra persone omosessuali? La Corte ha sostanzialmente ricondotto anch'esse all'articolo 2, estendendo le stesse considerazioni già esposte per quelle eterosessuali. Ciò comporta tre conseguenze: 1) in casi particolari che arrivino al controllo della Corte (come nelle sentenze 559/1989 e 404/1988 per le convivenze eterosessuali) essa dice, ove sia una soluzione ragionevole, che può risolvere direttamente il problema equiparando per quella situazione la convivenza al matrimonio: «può accadere, infatti, che, in relazione ad ipotesi particolari, sia riscontrabile la necessità di un trattamento omogeneo tra la condizione della coppia coniugata e quella della coppia omosessuale, trattamento che questa Corte può garantire con il controllo di ragionevolezza»; 2) considerato il significato solidale di tali unioni, rivolge un monito al Par-

lamento a regolare nel complesso i diritti e doveri delle persone coinvolte perché non tutto è risolubile razionalmente col suo intervento: «nell'ambito applicativo dell'art. 2 Cost., spetta al Parlamento, nell'esercizio della sua piena discrezionalità, individuare le forme di garanzia e di riconoscimento per le unioni suddette»; 3) ha invece escluso che l'articolo 29 possa essere interpretato nel senso di ricomprendervi anche il matrimonio tra persone omosessuali: «I costituenti, elaborando l'art. 29 Cost., discussero di un istituto che aveva una precisa conformazione... Questo significato... non può essere

superato per via ermeneutica, perché non si tratterebbe di una semplice rilettura del sistema o di abbandonare una mera prassi interpretativa, bensì di procedere ad un'interpretazione creativa».

Le conseguenze politico-legislative dovrebbero essere chiare. Ne esce confermato in linea di massima il quadro di diritti e doveri dei Dico (compresa l'esclusione dall'adozione che il nostro ordinamento ricollega al matrimonio da almeno tre anni) e l'incardinamento del riconoscimento presso l'anagrafe, dove è verificabile il fatto da cui origina il diritto. Invece, rispetto ai Dico, dovrebbe essere più chiara ed esplicita la procedura: la legislazione anagrafica dovrebbe essere aggiornata ritagliando dentro il genere «famiglia anagrafica» (che comprende oggi anche unioni di più di due persone della natura più varia) due *species* chiaramente distinguibili, ovvero una dichiarazione congiunta di unione affettiva di coppia di persone eterosessuali ed una di unione affettiva di coppia tra persone omosessuali. Insomma, esclusi matrimonio e adozione, si può fare moltissimo. Anzi, si deve. ❖

**La voce della Consulta**  
L'articolo 29 non può  
essere esteso ai  
matrimoni omosessuali

**Perché serve una legge**  
Il diritto privato, per  
essere diritto, deve  
avere un riconoscimento

